

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1154)	223
PRESIDENTE	223, 224, 225
ELKAN, <i>Relatore</i>	223
SERONI	224
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	224
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme interpretative ed integrative dello stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo statale (1168)	225
PRESIDENTE	225, 226
ROMANATO, <i>Relatore</i>	225
DI LORENZO	225
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	225
LOPERFIDO	225
DE POLZER	225
BERLINGUER LUIGI	226
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	226

La seduta comincia alle 9,35.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato (1154)).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1154: « Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 marzo 1964.

Il relatore, onorevole Elkan, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ELKAN, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; nella seduta dell'11 marzo 1964 la VI Commissione Istruzione del Senato ha approvato la proroga al decreto del Capo

provvisorio dello Stato per quanto riguarda l'applicazione delle norme per i concorsi speciali delle grandi sedi, di cui al provvedimento in discussione, che è ora sottoposto al nostro esame, dopo esserci stato trasmesso dal Senato. Si tratta di norme che, per ragioni di opportunità, non hanno mai trovato la loro applicazione, da quando sono state emanate dal Capo provvisorio dello Stato. Il disegno di legge tende a prorogare ulteriormente l'applicazione di queste norme inquantoché vi è già la predisposizione legislativa e ministeriale per sostituire queste stesse norme con altre che eliminino la differenziazione tra grandi e piccole sedi, differenziazione che, al momento dell'emanazione del decreto, poteva avere un qualche interesse, ma che oggi non ha più alcun interesse particolare, e che si ritiene pertanto non debba avere ulteriore corso.

Ecco perché il disegno di legge riproduce una proroga già precedentemente accordata. Ecco perché il disegno di legge rinvia al 30 settembre 1966: perché noi si possa avere il tempo necessario onde poter predisporre, per quanto riguarda lo stato giuridico degli insegnanti, una sistemazione di questa questione, con implicazioni anche per quanto riguarda la risistemazione di tutto il personale insegnante e docente.

È fin troppo evidente che non si tratta di una proroga accordata volentieri, inquantoché essa viene a riprodurre un atteggiamento del Governo già riproposti due o tre volte; ma è opportuno approvare il disegno di legge perché in tal modo noi lasciamo aperta la discussione per ciò che riguarda la sistemazione degli insegnanti, togliamo di mezzo il problema della differenza tra grandi e piccole sedi e abbiamo il tempo sufficiente innanzi a noi per poter risistemare tutta quanta la materia.

Per questi motivi ritengo di poter invitare la Commissione ad approvare questa proroga, che rappresenta materialmente la replica di un assenso già accordato dalla stessa nostra Commissione nella precedente legislatura, e che — ripeto — è già stata approvata dal Senato; naturalmente invito contemporaneamente il Governo — il quale si è già espresso in questo senso anche in sede di Commissione — a procedere opportunamente onde eliminare questo vuoto e questa incertezza legislativa che la proroga stessa finisce col riproporre alla nostra attenzione e che attiene alla situazione degli insegnanti.

Devo aggiungere, come mia opinione personale, che la questione delle grandi e pic-

cole sedi, oggi, non ha più assolutamente interesse, e che i concorsi che vengono banditi debbono automaticamente, a mio avviso, dare possibilità di accesso a tutte le sedi che non vanno più differenziate in grandi e piccole, perché esse sono tutte di uguale importanza per impegno scolastico.

Anzi, mi piace aggiungere che sarebbe opportuno incoraggiare gli insegnanti ad avviarsi verso sedi piccole e disagiate anziché verso le grandi sedi, poiché è interesse della scuola avere validi insegnanti anche alla periferia, evitandosi così di aggiungere un altro incentivo a quello già naturale e spontaneo che stimola a raggiungere le grandi sedi attraverso concorsi speciali.

Per tutte queste ragioni, invito nuovamente la Commissione a voler approvare il presente disegno di legge, il quale contempla la proroga dianzi illustrata e non modifica assolutamente in nulla lo stato attuale degli insegnanti, differendo solamente nel tempo l'applicazione di norme che non hanno mai trovato applicazione in passato né sono state oggetto di particolare interesse da parte del Ministero.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Elkan della sua relazione su questo disegno di legge, che è già stato approvato dalla VI Commissione del Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1966.

SERONI. Desidererei osservare che il termine del 30 settembre 1966 appare insufficiente. Dato il ritmo con cui ci muoviamo in questa materia, io sposterei questa data al 1970.

PRESIDENTE. Forse ella è un po' troppo pessimista. Qual è il parere del Governo su quest'osservazione dell'onorevole Seroni?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo che le è stato sottoposto.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme interpretative ed integrative dello stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo statale (1168).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative dello stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo statale » (1168).

Il relatore, onorevole Romanato, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la formulazione del disegno di legge in esame, è stata dettata dalla esigenza di chiarire una situazione spesso ricorrente nella carriera del personale al quale il provvedimento si riferisce (cessazione per mancato conseguimento della libera docenza) e di normalizzarne un'altra (conferimento del mandato parlamentare nazionale).

L'articolo 1 precisa che la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza, corrispondente al decimo anno della nomina in ruolo, è quella che viene indetta nell'anno accademico in corso alla data di scadenza del decennio.

Questa norma è stata suggerita dalla disparità di situazione in cui il personale verrebbe a trovarsi a seconda che compia il decimo anno dalla nomina in ruolo prima o dopo l'inizio della sessione di esami di libera docenza.

L'articolo 2 vuole disciplinare la posizione degli assistenti ordinari cui sia conferito il mandato parlamentare nazionale, nel senso che il tempo trascorso nell'esercizio di tale mandato, viene detratto dal computo del periodo concesso per il conseguimento della libera docenza.

Per tali motivi raccomando alla Commissione la rapida approvazione del disegno di legge.

DI LORENZO. Il provvedimento riguarda anche i sindaci dei comuni capoluogo di provincia ?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È difficile, in questo campo, tracciare dei confini. Il mandato politico porta di per sé, *de jure*, la sospensione. Per

il periodo del mandato gli interessati non possono naturalmente essere assistenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1962; n. 16, sostitutivo dell'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 349, deve interpretarsi nel senso che per sessione di esami di abilitazione alla libera docenza, corrispondente al decimo anno della nomina in ruolo, deve intendersi quella che è indetta nell'anno accademico in corso alla data di scadenza del decennio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il periodo trascorso dagli assistenti ordinari in aspettativa per mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, viene detratto dal computo del periodo concesso dalle vigenti disposizioni agli assistenti stessi per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza al fine della permanenza in servizio ».

Questo il tenore dell'articolo. Ora, dopo le parole « ... Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 », io aggiungerei: « o per mandato politico presso le Assemblee di regioni a statuto speciale, nei casi in cui la legge regionale preveda il collocamento in congedo straordinario dalla pubblica amministrazione ».

LOPERFIDO. Però vi è una riduzione d'orario d'insegnamento che non è codificata...

PRESIDENTE. Non c'è nemmeno l'insegnamento.

DE POLZER. Per quanto riguarda l'aggiunta relativa alle regioni a statuto speciale, direi che si dovrebbe prevedere la possibilità analoga per le regioni a statuto normale, per evitare di dover tornare sull'argomento quando le regioni a statuto normale saranno state costituite.

PRESIDENTE. Riconosco che l'osservazione è giusta, ma siccome le regioni a statuto normale non ci sono ancora, una legge non può riferirsi ad una situazione giuridica non ancora esistente.

BERLINGUER LUIGI. Basterebbe, onorevole presidente, sostituire alle parole « Assemblee di Regioni a statuto speciale », le altre « Assemblee regionali ».

PRESIDENTE. Se si insiste, a parte le ragioni di tecnica-legislativa che già ho fatto valere, non ho nulla in contrario ad accettare la proposta di modifica al mio emendamento sollecitata dagli onorevoli De Polzer e Berlinguer. Pongo quindi in votazione l'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo da me proposto e ulteriormente modificato nel senso precisato dall'onorevole Berlinguer Luigi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso:

« Il periodo trascorso dagli assistenti ordinari in aspettativa per mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o per mandato politico presso Assemblee regionali, nei casi in cui le leggi regionali prevedano il collocamento in congedo straordinario dei dipendenti della pubblica amministrazione, viene detratto dal computo del periodo concesso dalle vigenti disposizioni agli assistenti stessi per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza al fine della permanenza in servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento del disegno di legge, che verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione dei disegni di legge:

« Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (1154):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Norme interpretative ed integrative dello stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo statale » (1168):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Luigi, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Dall'Armellina, De Polzer, De Zan, Elkan, Ermini, Fusaro, Giomo, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Malagugini, Natta, Picciotto, Racchetti, Romanato, Rossanda Banfi Rossana, Scionti, Seroni e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 10,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
